

REGOLAMENTO SEZIONALE

COSTITUZIONE E SCOPO

Art. 1

L'Associazione Nazionale Alpini (in seguito denominata ANA) è un'associazione d'arma, fondata nel 1919, che opera anche nel volontariato, senza scopo di lucro, ed ha sede in Milano, via Marsala, 9.

La Sezione Alto Adige dell'ANA, (in seguito denominata Sezione), costituita nel 1928, ha sede in Bolzano, via S. Quirino, 50/A.

La Sezione, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci effettivi e aggregati, realizza, con idonee iniziative proprie e dei gruppi, gli scopi indicati nell'art. 2 dello Statuto.

EMBLEMA DELLA SEZIONE

Art. 2

L'emblema ufficiale della Sezione è il vessillo e quello del Gruppo è il gagliardetto che devono essere conformi ai modelli statutari.

In ogni manifestazione in cui interviene il vessillo, i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale hanno il dovere di presenziare, i Capogruppo hanno il dovere di far intervenire il proprio gagliardetto, ed i soci di partecipare.

Lo svolgimento delle cerimonie avverrà secondo le procedure definite dal C.D.N. in apposita "libretta" (cerimoniale) allegata al regolamento nazionale.

Art. 3

Il vessillo interviene a tutte le manifestazioni indicate come nazionali e sezionali. L'intervento del vessillo e dei gagliardetti ad altre manifestazioni, con modalità previsti dall'art. 4 del Regolamento per l'esecuzione dello Statuto (regolamento nazionale) e la designazione dell'alfiere, sono decisi di volta in volta rispettivamente dal Presidente sezionale, per la Sezione, e dal capogruppo per i Gruppi.

La scorta del vessillo è costituita dal Presidente, dai Vice Presidenti e dai membri del C.D.S.; il vessillo va scortato in ogni caso da non meno di due soci, di cui almeno un componente del C.D.S.

AMMISSIONE A SOCIO

Art. 4

La domanda di ammissione a socio ordinario, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, firmata da due soci ordinari presentatori, è redatta sul modulo fornito dalla Sezione ed è corredata dalla necessaria documentazione in originale per visione, oppure in copia conforme autenticata dal Capogruppo.

Il modulo e la documentazione suddetti possono essere sostituiti dalla domanda redatta nella forma di autocertificazione su modulo "tipo" predisposto dalla sede nazionale.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio dichiara di aver letto e di accettare, senza riserve alcune ad ogni effetto, lo statuto nonché i regolamenti nazionale e sezionale.

In particolare il socio si obbliga ad astenersi da qualsiasi azione od iniziativa che possa contrastare con le finalità dell'ANA, con speciale riferimento alla propaganda personale, commerciale, politica, nonché all'uso del nome e dei simboli dell'ANA o delle Truppe Alpine per gli scopi di propaganda anzidetta.

Quanto sopra va sottoscritto nel modulo della domanda di ammissione.

L'ammissione dei soci è deliberata dal C.D.S. su parere favorevole della Giunta di scrutinio.

Unitamente alla tessera associativa la Sezione consegna al nuovo socio copia dello statuto, e del regolamento nazionale e sezionale.

La decisione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata. Decisione e motivazione devono essere comunicate all'aspirante socio per iscritto.

Contro la decisione del rigetto è ammesso il ricorso del richiedente al C. D. N.

Solo i soci hanno diritto di accedere alle cariche sociali.

Art. 5

Gli amici degli alpini (di seguito definiti "soci aggregati"), che le Sezioni ritengono di riconoscere come tali, su proposta dei gruppi interessati, non hanno qualifica di socio ordinario.

La domanda di iscrizione a soci aggregati è redatta su modulo fornito dalla Sezione ed è proposta da almeno due soci ordinari o dal Capogruppo.

Essi vengono iscritti in un apposito albo sezionale.

L'ammissione dei soci aggregati è deliberata dal C. D. S. su parere favorevole della Giunta di Scrutinio.

La decisione di rigetto della domanda di ammissione non deve essere formalmente motivata. I soci aggregati, pur non avendo la qualifica di socio ordinario, sono tenuti al rispetto del presente regolamento, dello statuto e del regolamento nazionale.

I soci aggregati non possono avere la tessera sociale ordinaria dell'A. N. A., portare il cappello alpino e fregiarsi del distintivo sociale ordinario. Non hanno diritto di voto (attivo e passivo) e non possono quindi accedere a cariche elettive.

La Sezione, ove il rapporto di fiducia, amicizia e collaborazione dovesse venire meno, si riserva il diritto di revocare l'iscrizione del socio aggregato in qualsiasi momento e senza particolari formalità, con semplice decisione del C. D. S.

Art. 6

Tutti i Soci ordinari ed aggregati hanno il diritto di frequentare i locali sociali. In tali locali i soci delle altre Sezioni A. N. A. sono considerati graditi ospiti, così come gli alpini in servizio.

Art. 7

Chi intende volontariamente recedere dalla qualifica di socio ordinario od aggregato, oppure passare ad altra Sezione o Gruppo, deve inviare lettera al Presidente della Sezione, rispettivamente al proprio Capogruppo.

In ogni caso sarà considerato decaduto il socio che non avrà provveduto al rinnovo dell'iscrizione entro i termini stabiliti.

ORGANI SOCIALI SEZIONALI

Art. 8

Ai sensi dello Statuto gli organi della Sezione sono:

- a) l'Assemblea dei delegati della Sezione;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo Sezionale;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti;
- e) la Giunta di Scrutinio per l'esame delle domande di ammissione a socio.

Il presente regolamento stabilisce inoltre i compiti degli altri organismi interni della Sezione di cui il C. D. S. si avvale per il raggiungimento degli scopi sociali.

ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SEZIONE

Art. 9

L'Assemblea dei delegati è organo sovrano per le attività della Sezione
Dell'assemblea è redatto verbale con i dati di cui all'art. 25 dello Statuto.

L'Assemblea è indetta:

- a) in sede ordinaria entro il 15 del mese di marzo di ogni anno;
- b) in sede straordinaria quando:
 - il Presidente della Sezione ed il C.D.S. lo giudicano necessario;
 - ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da parte dei Revisori dei Conti;
 - ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno un quinto dei soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Tutte le richieste devono essere presentate per iscritto alla Segreteria sezionale.

Art. 10

L'Assemblea sezionale ordinaria e straordinaria dei delegati è convocata dal Presidente mediante avviso inviato tramite posta o con sistema equivalente che comporti l'obbligo di approvare il timbro datario sull'avviso, almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione.

L'avviso di convocazione contiene: data, ora e luogo della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, gli argomenti dell'ordine del giorno, e, quando fra essi vi siano nomine a cariche sociali, l'elenco di soci che cessano dalla carica e di quelli che la conservano.

E' da evitare l'indicazione della voce "Varie" nell'ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea. Sono comunque nulle deliberazioni su argomenti non portati all'ordine del giorno.

Art. 11

Ogni Gruppo ha diritto a far partecipare all'Assemblea un delegato ogni 20 soci o frazione superiore a 10.

I Gruppi che non raggiungono i 20 soci hanno comunque diritto ad un delegato.

Non possono essere delegati all'assemblea i membri del C.D.S. ed i Revisori dei Conti.

Il Capogruppo, purchè non incorra nell'esclusione di cui sopra, ricopre di diritto uno dei posti di delegato spettante al gruppo. Egli potrà farsi sostituire, mediante delega scritta, da un altro delegato e nel caso egli sia il solo delegato da altro socio del gruppo.

Gli altri delegati sono eletti dall'assemblea di Gruppo e durano in carica un anno.

Ogni delegato può rappresentare altri due delegati del suo gruppo mediante delega scritta.

Art. 12

L'Assemblea ordinaria dei delegati della Sezione è convocata per:

- a) discutere e deliberare:
 - la relazione morale del Presidente della Sezione;
 - il bilancio consuntivo sezionale e quello preventivo;
 - il conto consuntivo del giornale sezionale di "Scarpe Grosse";
 - il conto consuntivo del Soggiorno Alpino Costalovara;
 - la relazione dei Revisori dei Conti;
 - la quota sociale per l'anno successivo;
 - l'approvazione del regolamento sezionale e eventuali modifiche dello stesso;
 - altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

- b) eleggere:
 - il Presidente della Sezione;
 - i consiglieri sezionali;
 - i Revisori dei conti;
 - i componenti per la Giunta di Scrutinio;
 - i delegati all'Assemblea Nazionale.

L'Assemblea viene chiusa dopo aver esaurito le operazioni di voto e di scrutinio.

Art. 13

L'Assemblea dei **delegati**, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando siano rappresentati la metà più uno dei **delegati**, con presenza personale o con delega ai sensi dell'art. 11; in seconda convocazione, che può essere indetta anche un'ora dopo la prima, l'Assemblea è valida quando sono presenti almeno un terzo dei delegati, deleghe incluse.

Qualora il numero dei delegati presenti, comprese le deleghe, sia inferiore ad 1/3, l'Assemblea sarà convocata entro 15 giorni e sarà valida con qualsiasi numero di delegati.

L'Assemblea elegge il Presidente della stessa (preferibilmente un ex consigliere sezionale), al quale compete la regolazione dei lavori; un segretario verbalizzante e tre scrutatori. Tali elezioni possono essere effettuate per alzata di mano.

Per le elezioni a cariche sociali e per le questioni riguardanti gli associati ordinari e aggregati si procede con votazione per scheda segreta.

Art. 14

L'elezione del Presidente sezionale può avvenire anche per acclamazione su specifica proposta in sede assembleare in presenza di un solo candidato alla carica.

L'opposizione alla proposta, anche di un solo delegato, comporta il ricorso alla votazione con scheda segreta.

L'elezione con scheda segreta richiede la maggioranza assoluta (50% + 1) dei voti espressi, comprese le schede nulle e/o bianche.

Nel caso in cui nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza, si procede immediatamente ad una votazione segreta di ballottaggio, fra i due candidati con il più alto numero di voti.

Il Presidente rimane in carica tre anni ed è rieleggibile, **di norma, per altre due volte consecutive.**

L'elezione alle altre cariche sociali avviene a maggioranza relativa.

Sono eletti Consiglieri Sezionali i soci che hanno ottenuto, nell'ordine, il maggior numero di voti. In caso di parità prevale il più giovane d'età.

Il numero dei consiglieri eletti che compongono il C. D. S., è stabilito in 18; escluso il Presidente. Il loro mandato dura tre anni.

Ogni anno decade e deve essere rinnovato mediante elezione un terzo del C.D.S., secondo l'anzianità di nomina.

I candidati alla carica di Presidente e di Consigliere devono risultare iscritti almeno da tre anni e, salvo quando si tratti di rinnovo della carica, devono presentare la candidature almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea.

Qualora per una qualsiasi ragione, il Presidente cessi dalle sue funzioni o il numero dei consiglieri si riduca a meno della metà dei 18 stabiliti, il Vicepresidente vicario o il più anziano di età convoca un'Assemblea straordinaria per l'elezione di un nuovo Presidente e di un nuovo C.D.S.

In caso d'inerzia provvede il Presidente del Collegio dei revisori conti.

I Consiglieri non possono essere eletti per più di tre volte consecutive alla stessa carica.

I Revisori dei Conti, tre effettivi e due supplenti, ed i componenti della Giunta di Scrutinio, tre effettivi, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per tre volte consecutive.

Art. 15

Il Presidente:

- a) Ha la rappresentanza legale della Sezione;
- b) è garante, dell'applicazione dello statuto, del regolamento nazionale e regolamento sezionale;
- c) convoca l'Assemblee;
- d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del C.D.S.;
- e) propone al C. D. S. l'elezione di:
 - tre Vice Presidenti di cui uno con le funzioni di Vicario;
 - del segretario del C.D.S.;
 - del tesoriere sezionale;

Tali nomine sono avallate dal C.D.S.

- f) presiede il Comitato di Presidenza;
- g) convoca e presiede il C.D.S.;
- h) convoca e presiede la riunione dei Capi Gruppo;
- i) è responsabile dell'unità di Protezione Civile della Sezione;
- j) nomina il Direttore del giornale sezionale e fa parte del comitato di redazione
- k) ha la firma di tutti gli atti della sezione, abbinata a quella del tesoriere per gli atti di carattere economico e finanziario.

In mancanza del Presidente, il Vice Presidente vicario lo sostituisce in tutte le funzioni.

In caso di comprovata necessità ed urgenza, il Presidente, sentiti i Vicepresidenti, può adottare i relativi provvedimenti, riferendone appena possibile al C.D.S. per la conferma.

CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE E CARICHE SEZIONALI

Art. 16

Il C.D.S. è composto dal Presidente e da 18 Consiglieri.

Nel C.D.S. dovranno essere comunque rappresentati i comprensori di:

- Bolzano città
- Val d'Isarco
- Pusteria – Gardena – Badia
- Merano – Val Venosta
- Oltradige – Bassa Atesina

Il C.D.S. provvede a:

- dettare le direttive generali per lo svolgimento della vita sociale
- approvare le proposte di bilancio consuntivo sezionale, del giornale sezionale e del Soggiorno Alpino di Costalovara da presentare all'Assemblea;
- vigilare sulle attività dei Gruppi;
- proporre, regolamentare ed attuare le manifestazioni sezionali
- far funzionare l'apparato della Sezione conferendo gli opportuni incarichi e disponendo all'uopo l'assunzione eventuale di personale in conformità alla normativa vigente
- deliberare su eventuali provvedimenti disciplinari.

Il C.D.S. può delegare parte dei suoi poteri, per il normale andamento della Associazione, ad un Comitato di Presidenza che dovrà comunque sempre riferire al C.D.S. su quanto deliberato.

Può inoltre assegnare compiti particolari a soci non facenti parte del C.D.S. ed invitarli alle sedute dello stesso, senza diritto di voto.

Il C.D.S. è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente Vicario e si riunisce ordinariamente una volta al mese. Alle sedute partecipano senza diritto di voto (semprechè non siano anche consiglieri sezionali), il consigliere nazionale delegato, il direttore responsabile del giornale sezionale, il responsabile operativo della Protezione Civile, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, il Segretario sezionale ed eventuali altri che il Presidente ritenga opportuno convocare.

Le deliberazioni, sono prese con la presenza della maggioranza dei componenti del C.D.S.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede il C.D.S.

Con provvedimento motivato, chi presiede il C.D.S. può sospendere l'esecutività di una delibera approvata al termine della relativa votazione, invitando il C.D.S. ad un riesame. In tal caso la delibera sospesa è sottoposta ad una nuova votazione nel corso della successiva riunione e, se la delibera venisse nuovamente approvata. Il Presidente ha l'obbligo di eseguirla.

Ogni delibera che comporta decisioni collegiali deve essere verbalizzata, sottoscritta dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservata in apposito registro o raccoglitore.

Ogni socio ha diritto di chiedere copia dei verbali di cui sopra e di esaminare (i documenti contabili) alla presenza del tesoriere.

Art. 17

Il Comitato di Presidenza redige l'ordine del giorno della riunione del C.D.S.

L'ultimo punto all'ordine del giorno è relativo alle comunicazioni del Presidente che non sia possibile per ragioni di tempo inserire nella lettera di convocazione.

Ogni consigliere può proporre al Comitato di Presidenza le questioni che egli ritiene rilevanti per l'Associazione e, qualora queste siano soggette a deliberazione ne sarà il relatore.

Il Comitato di Presidenza ammette o meno proposte di punti all'ordine del giorno della prima riunione non ancora convocata, tenendo conto del carattere d'urgenza di ogni singola questione.

Il Presidente può disporre che in casi particolarmente delicati la votazione avvenga a scrutinio segreto.

Art. 18

Il consigliere che non interviene a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, viene considerato decaduto per rinuncia al proprio mandato.

Chi, per qualsiasi motivo, abbia cessato di far parte dl C.D.S. prima della scadenza del proprio mandato è sostituito dal primo candidato non eletto che assume l'anzianità del sostituto.

Art. 19

Coloro che sono ammessi a partecipare alle riunioni del C.D.S. hanno l'obbligo di mantenere il più assoluto riserbo sullo svolgimento dei lavori.

Chi contravviene a tale divieto è sottoposto a provvedimento disciplinare.

ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE SEZIONALI

Art. 20

Tutti i soci ordinari della Sezione con almeno tre anni consecutivi di iscrizione hanno pari diritto a ricoprire qualsiasi carica sezionale.

Ogni carica sezionale, con l'esclusione di quella di delegato all'Assemblea Nazionale, è incompatibile con ogni altra carica sezionale.

Art. 21

A norma dell'art. 8 bis dello statuto la carica di Presidente sezionale è incompatibile con cariche politico – amministrative.

La candidatura a cariche politico - amministrative comporta la decadenza dalla carica di Presidente sezionale, all'atto della formalizzazione della candidatura stessa.

Art. 22

I candidati alla carica di delegato all'Assemblea Nazionale sono proposti dal C.D.S. all'Assemblea dei soci della Sezione ai sensi dello Statuto, tenuto conto delle proposte di candidature pervenute entro il 31 gennaio.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 23

I Revisori dei Conti, tre effettivi e due supplenti, sono costituiti in proprio Collegio ed eleggono un Presidente nel loro ambito entro quindici giorni dalla data dell'Assemblea che ha provveduto alle loro nomine.

Qualora si determini vacanza tra i componenti del Collegio dei revisori dei Conti, subentra il membro supplente secondo l'ordine di voti ottenuti nella precedente Assemblea sezionale.

Art. 24

I Revisori dei Conti hanno il compito della vigilanza della gestione economico – finanziaria della Sezione, e redigono una propria relazione per l'Assemblea sezionale, in merito ai bilanci consuntivi.

GIUNTA DI SCUTINIO

Art. 25

La Giunta di Scrutinio è composta da tre membri ed ha il compito di esaminare le domande di ammissione a socio accertando i requisiti richiesti e di controllare che sulla domanda stessa siano riportati le notizie richieste per i nuovi soci.

Le domande sono esaminate entro 30 giorni dalla presentazione e restituite alla segreteria con la firma di almeno due membri della Giunta; in caso di parere negativo ne vanno precisati i motivi con nota da trasmettere al C.D.S.

La Giunta di Scrutinio istruisce la pratica di accettazione dell'iscrizione di ogni singolo socio aggregato, verificando da chi è proposto e predisponendo, se necessario, una relazione scritta da sottoporre al C.D.S. per i provvedimenti di competenza.

Qualora si determinano vacanze di posti, la Giunta di Scrutinio è integrata nella successiva Assemblea dei soci, ed i nuovi eletti assumeranno l'anzianità dei sostituti.

La Giunta di Scrutinio provvede alle periodiche verifiche del repertorio dei soci ordinari ed aggregati e ne trasmette le evidenze alla segreteria.

ANNO SOCIALE E BILANCI

Art. 26

L'anno sociale per la Sezione coincide con l'anno solare.

Il progetto di bilancio consuntivo e preventivo deve essere approvato dal C.D.S. almeno 20 giorni prima dell'Assemblea sezionale ordinaria e, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, deve essere depositato presso la segreteria della Sezione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea, per consentire la consultazione da parte dei soci.

GRUPPI DELLA SEZIONE

Art. 27

La richiesta di costituzione di un Gruppo è rivolta al Presidente da chi ne ha l'iniziativa ed ha raccolto l'adesione del numero minimo dei Soci previsto dallo statuto.

Art. 28

L'Assemblea di Gruppo nomina il Capogruppo ed un Consiglio di Gruppo con un numero di consiglieri rapportato alle sue necessità per il buon funzionamento.

Tutte le cariche del Gruppo, senza limiti di rieleggibilità, possono avere una durata di 1, 2 o 3 anni stabilita dall'Assemblea stessa.

L'assemblea di Gruppo elegge i delegati all'Assemblea sezionale con validità per un anno.

Art. 29

Fra il 1 novembre ed il 31 gennaio successivo, il Capogruppo convoca l'Assemblea dei soci dopo aver concordato la data con il Presidente sezionale, per:

- a) deliberare in merito alla relazione morale e al rendiconto finanziario dell'anno sociale trascorso;
- b) determinare la quota associativa dell'anno successivo;
- c) discutere e deliberare su argomenti interessanti l'attività del Gruppo;
- d) eleggere le cariche sociali del Gruppo, alla scadenza deliberata dall'Assemblea del Gruppo;

L'Assemblea nomina un proprio Presidente, al quale compete la regolazione dei lavori.

Il Presidente della Sezione, e/o un suo delegato sezionale, possono intervenire all'Assemblea di Gruppo.

Art. 30

L'Assemblea di Gruppo viene convocata almeno una volta l'anno, ogni qual volta il Capogruppo lo ritenga opportuno e quando almeno un decimo dei soci, con un minimo di cinque, ne fa richiesta motivata scritta al Capogruppo e, per conoscenza, al Presidente sezionale.

In questo ultimo caso la riunione avviene entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine la convocazione è fatta dal Presidente sezionale entro le successive tre settimane.

Art. 31

La convocazione dell'Assemblea di Gruppo è effettuata dal Capogruppo con avviso scritto inviato a tutti i soci e per conoscenza, al Presidente sezionale, con le stesse modalità indicate nell'art. 10.

Ogni Capogruppo trasmette al C.D.S., entro il 10 febbraio di ogni anno, le relazioni morale e finanziaria approvate dall'Assemblea dei soci, l'elenco delle cariche sociali del Gruppo e copia del verbale dell'Assemblea dei soci.

Art. 32

Entro il 31 marzo il Capogruppo provvede a concludere il tesseramento ordinario versando alla Segreteria della Sezione le quote residue ancora in sospeso rispetto ai rinnovi ed alle nuove iscrizioni

Art. 33

Il C.D.S. può sciogliere un Gruppo quando il numero dei soci si riduca per due anni sotto il minimo stabilito dallo Statuto.

GIORNALE SEZIONALE

Art. 34

Il giornale della Sezione è “SCARPE GROSSE”, (in seguito indicato giornale sezionale).
E' compito del giornale sezionale concorrere all'attuazione degli scopi associativi.
Tale linea è affidata al direttore responsabile che può essere affiancato da un Comitato di redazione da lui proposto ed approvato dal C.D.S.

Del comitato di redazione fa parte di diritto il Presidente della Sezione.

Il direttore responsabile rimane in carica per un periodo illimitato, salvo rinuncia o motivata decisione del C.D.S.:

Il direttore responsabile può non essere consigliere sezionale. In tal caso può partecipare alle riunioni del C.D.S. senza diritto di voto.

Il giornale sezionale, il cui abbonamento è compreso nella quota sociale, viene spedito a tutti i soci in regola con il pagamento della stessa.

Il C.D.S. stabilisce la periodicità della pubblicazione del giornale sezionale.

I costi per la stampa e per la spedizione vengono riportati in un apposito bilancio separato.

PROTEZIONE CIVILE

Art. 35

Ai sensi dello Statuto è costituita in seno alla Sezione un'Unità di Protezione Civile.
Il Presidente Sezionale nomina, sentito il C.D.S., il coordinatore e, di concerto con lo stesso e i capigruppo interessati, i capisquadra.

Fatte salve le norme regolamentari nazionali di Protezione civile, a cui di rinvia per tutto quanto concerne questo settore, il Presidente sezionale è l'unico responsabile e rappresentante legale, mentre il coordinatore ed i capisquadra sono responsabili, sotto il profilo tecnico operativo, rispettivamente dell'Unità e delle squadre.

Il Coordinatore dell'Unità di Protezione Civile, qualora non sia consigliere sezionale, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del C.D.S.

L'Unità non ha autonomia amministrativa ed è gestita mediante apposita voce di spesa del bilancio sezionale approvato dal C.D.S. all'inizio di ogni anno sociale.

L'Unità di Protezione civile per il suo funzionamento si dota di un regolamento interno approvato dal C.D.S.

GRUPPI SPORTIVI ALPINI

Art. 36

Nell'ambito della Sezione è costituito il coordinamento dei Gruppi Sportivi Alpini (G.S.A.) che fanno capo ai Gruppi della Sezione.

Il C.D.S. nomina un consigliere sezionale quale responsabile del coordinamento delle attività sportive.

SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE O DEI SUOI GRUPPI

Art. 37

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 33 lo scioglimento della Sezione o di un Gruppo della Sezione è deliberato da un'Assemblea straordinaria rispettivamente dei soci della Sezione e del Gruppo.

Per la validità di questa Assemblea devono essere presenti, personalmente o con delega, almeno due terzi degli aventi diritto.

La relativa delibera dovrà essere presa a maggioranza dei due terzi dei votanti.

Gli eventuali patrimoni ed i beni della Sezione e dei Gruppi, saranno devoluti rispettivamente alla Sede Nazionale o alla Sezione.

MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 38

Il C.D.S. può proporre modifiche al presente regolamento.

Le modifiche saranno valide dopo l'approvazione dell'Assemblea dei delegati della Sezione e la ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale.

Ogni modifica regolarmente approvata dovrà essere portata a conoscenza dei soci con mezzi idonei.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 39

Per quanto non previsto dal presente regolamento, e per quanto può essere necessario per l'interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni dello statuto e del regolamento nazionale.